

## ALLEGATO N. 2

### **CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO ANNUALE DI ALLESTIMENTI AUDIOVISIVI E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA NEL QUARTIERE ESPOSITIVO E CONGRESSUALE DI FIRENZE FIERA – Fortezza da Basso – Villa Vittoria – Palazzo degli Affari**

\* \* \* \*

Con il presente contratto da valere a tutti gli effetti fra le parti,

TRA

Firenze Fiera SpA, con sede in Firenze piazza Adua n. 1, codice fiscale e partita IVA 04933280481 (di seguito denominata anche “Firenze Fiera” o “Committente”), nella persona del suo Direttore Amministrativo, Dottor Sandro Nocchi, domiciliato per la carica presso la sede legale di Firenze Fiera S.p.A.;

E

l’Impresa ....., con sede a ..... codice fiscale e partita IVA ..... (di seguito denominata anche “Impresa”), nella persona del suo titolare/legale rappresentante/procuratore..... (come risultante da C.C.I.A.A. O da procura che si allega in originale o copia autentica);

PREMESSO CHE

- Firenze Fiera S.p.a. ha il compito istituzionale di gestire, in Firenze, gli spazi della Fortezza da Basso, della struttura denominata “Villa Vittoria” e della struttura denominata “Palazzo degli Affari”;
- Firenze Fiera S.p.a. ha interesse ad affidare a terzi l’espletamento dell’installazione provvisoria delle apparecchiature audiovisive e dei relativi servizi tecnici in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sia espositive sia congressuali negli spazi da essa gestiti e sopra ricordati;
- l’Impresa ..... ha attestato e documentato che la sua attività consiste principalmente nella prestazione di servizi tecnici e nella vendita ed installazioni di impianti ed attrezzature audiovisive, prestando altresì servizi di assistenza tecnica, consulenza tecnica specializzata nonché la progettazione esecutiva per gli impianti;
- l’Impresa si è dichiarata disponibile a realizzare - con la propria organizzazione produttiva e con gestione a proprio rischio - per Firenze Fiera i servizi di installazione provvisoria delle apparecchiature audiovisive e i relativi servizi tecnici in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sia espositive sia congressuali negli spazi gestiti da Firenze Fiera e sopra ricordati, nel pieno rispetto dei tempi indicati da Firenze Fiera, formulando una congrua offerta;

TUTTO CIO' PREMESSO  
si conviene e si stipula quanto segue:

\* \* \* \*

**1 - Premesse.**

Le parti ratificano le premesse di cui sopra come parte integrante e sostanziale del presente contratto ad ogni effetto di ragione e di legge, insieme con gli ulteriori atti indicati nella *lex specialis* della selezione e l'offerta formulata dall'Impresa ai fini dell'affidamento.

\* \* \* \*

**2 - Oggetto del contratto.**

2.1 - Firenze Fiera S.p.a. affida alla Impresa ....., che accetta, il servizio di installazione provvisoria delle apparecchiature audiovisive e relativi servizi tecnici, da prestare in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sia espositive sia congressuali negli spazi gestiti da Firenze Fiera e sopra ricordati, comprensivo delle operazioni di montaggio e di smontaggio delle stesse, nonché, se richiesta, dell'assistenza tecnica alle stesse durante le manifestazioni espositive e congressuali che si svolgono all'interno degli spazi gestiti dalla Firenze Fiera S.p.a. della Fortezza da Basso, del Palazzo dei Congressi o Villa Vittoria e del Palazzo degli Affari.

Più specificatamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature e gli impianti speciali in relazione ai quali dovrà essere reso il servizio oggetto dell'appalto sono le seguenti:

- assistenza tecnica;
- impianti di amplificazione e registrazione;
- impianti di traduzione simultanea;
- impianti per la votazione elettronica;
- impianti di videoconferenza e multivideoconferenza;
- impianti di videoregistrazione e post produzione video;
- impianti di rilevamento presenze e controllo accessi;
- impianti per la realizzazione di atti e abstract;
- impianti per la videoproiezione;
- impianti hardware (cablaggi e configurazioni specifiche).

Il servizio comprende il noleggio dei materiali di cui sopra e di ogni altro materiale necessario, utile od opportuno per la corretta esecuzione, a perfetta regola d'arte.

2.2 - Il servizio comporta l'assunzione da parte dell'Impresa dell'obbligo di eseguire, comunque, tutte le prestazioni utili od opportune per la realizzazione di quanto commissionato a perfetta regola d'arte, anche se esse non siano esplicitamente indicate nei documenti contrattuali.

Sono in sostanza da ritenere comprese nell'appalto tutte le prestazioni che non ne risultino esplicitamente escluse in base ai documenti contrattuali: ciò anche se l'esecuzione a perfetta regola d'arte determini l'esecuzione di prestazioni o di categorie di prestazioni non previste nei documenti contrattuali o secondo modalità più onerose.

2.3 - Il servizio deve essere effettuato, dietro richiesta della Committente, per le manifestazioni previste nel calendario annuale e per tutte quelle che vi siano inserite in corso d'anno. L'inserimento di manifestazioni aggiuntive, o l'eliminazione di manifestazioni o eventuali spostamenti delle date di svolgimento non comporteranno il diritto dell'Impresa a richiedere eventuali maggiorazioni di prezzo o indennizzi a titolo di risarcimento di alcun tipo. Il calendario annuale costituisce, infatti, soltanto un dato previsionale di massima suscettibile di tutte le modificazioni conseguenti all'esercizio dell'attività della Committente, che ne darà all'Impresa congruo preavviso. Ferma in ogni caso la continua disponibilità dell'Impresa ad eseguire il servizio ogni qualvolta ne sia richiesta.

\* \* \* \*

### **3 - Documenti contrattuali.**

3.1 - Fanno parte integrante del contratto e vincolano le parti i seguenti documenti:

- l'invito a presentare un'offerta pubblicato/notificato da Firenze Fiera;
- il Capitolato d'appalto e i relativi allegati, predisposti da Firenze Fiera ed allegati al predetto invito ai fini dell'affidamento;
- la domanda di partecipazione e l'offerta economica, presentate dall'Impresa ai fini dell'affidamento.

3.2 - I documenti contrattuali citati sono allegati al presente, sottoscritti dalle parti, per formarne parte integrante e sostanziale.

3.3. - All'atto della stipula sono allegate le polizze assicurative, mancando le quali il contratto non può essere stipulato e potrà essere affidato ad altro soggetto in caso di persistente inadempimento.

\* \* \* \*

### **4 - Prezzo.**

4.1 - Il corrispettivo del servizio sarà determinato in relazione ad ogni richiesta di esecuzione applicando i prezzi di cui all'Allegato 4 – Offerta Economica al Capitolato, ribassato nella misura percentuale pari al ribasso offerto dall'Impresa ai fini dell'affidamento del presente contratto. I prezzi unitari si intendono onnicomprensivi e remunerativi per tutte le attività, le prestazioni e le forniture necessarie per lo svolgimento del servizio, e per quelle necessarie presupposte o accessorie utili all'esecuzione a regola d'arte, secondo quanto previsto all'art. 2.2.

\* \* \* \*

### **5 - Liquidazione e pagamento.**

5.1 - L'importo da liquidare per i servizi resi dall'appaltatore sarà dato esclusivamente dal computo delle quantità delle apparecchiature e/o dei servizi di assistenza tecnica effettivamente richiesti e perfettamente rese, moltiplicate per il loro prezzo unitario ribassato, o di cui all'eventuale specifico preventivo approvato.

5.2 - I pagamenti saranno effettuati a 120 (centoventi) giorni dalla data della relativa fattura, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Impresa, preventivamente indicato (con indicazione dei dati anagrafici e fiscali di tutte le persone autorizzate ad operarvi). Le

fatture dovranno riportare l'evento di riferimento nonché l'indicazione dei luoghi e degli spazi in cui l'evento si è tenuto.

5.3 - Il pagamento è subordinato all'esatto e puntuale adempimento, da parte dell'Impresa, di tutti gli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del proprio personale dipendente. A tal fine la Committente avrà la facoltà di verificare, con i mezzi che riterrà più opportuni, l'effettivo adempimento rispetto a tali adempimenti. L'Impresa dovrà, pertanto, mettere a disposizione della Committente, a semplice sua richiesta, tutta la documentazione che sarà ritenuta opportuna, a dimostrazione del rispetto degli obblighi sopra detti e specialmente quelli inerenti la tutela della sicurezza, della salute, dei diritti e del trattamento normativi retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati per l'esecuzione. Nelle more dell'eventuale procedura di verifica, i termini di pagamento rimarranno sospesi fintanto che l'Impresa non abbia fornito la documentazione richiesta.

5.4 - Eventuali migliorie apportate dall'Impresa agli eventuali spazi di cui abbia avuto disponibilità non costituiranno motivo di richiesta alcuna alla Committente.

\* \* \* \*

## **6 - Durata del contratto.**

Il presente contratto avrà validità ed efficacia per 12 mesi continuativi, decorrenti dall'inizio dell'esecuzione, che potrà non coincidere, a richiesta di Firenze Fiera, con la data di sottoscrizione del presente contratto. L'Impresa dovrà garantire la effettiva disponibilità ad eseguire tutte le prestazioni che saranno richieste da Firenze Fiera, nei modi e nei tempi che le saranno all'uopo da essa indicati. Decorso tale periodo, il contratto cesserà senza bisogno che Firenze Fiera S.p.A comunichi disdetta alcuna. Non potrà essere in alcun modo tacitamente rinnovato o prorogato.

\* \* \* \*

## **7 - Disciplina dei locali di servizio.**

7.1 - La Committente si impegna a mettere a disposizione dell'Impresa un locale da adibire ad uso ufficio e/o magazzino. Il locale potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l'espletamento dei servizi di cui al presente atto e solo per la durata della manifestazione per la quale l'Impresa effettua il servizio, con orari stabiliti dalla Committente. Tale locale dovrà essere reso nell'immediata disponibilità della Committente al termine dell'appalto nelle medesime condizioni in cui è stato inizialmente consegnato.

7.2 - La Committente metterà a disposizione dell'Impresa, se richiesto dalla medesima, appositi spazi da adibire a spogliatoio, deposito effetti delle maestranze e area pasti, all'interno di un'area di circa 50 mq. Tale spazio sarà reso disponibile in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e potrà essere condiviso col personale di altre imprese appaltatrici.

7.3 - L'appaltatore rimborserà a Firenze Fiera le spese per le utenze effettivamente sostenute da Firenze Fiera, previa fatturazione da parte di Firenze Fiera.

\* \* \* \*

## **Art. 8 - Divieto di cessione – Subappalto.**

8.1 - E' vietata la cessione ad altra Impresa del servizio e il subappalto anche parziale delle

prestazioni.

8.2 - Il subappalto potrà essere consentito soltanto con la preventiva autorizzazione scritta di Firenze Fiera. Nella richiesta a Firenze Fiera per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, l'Impresa dovrà specificare il nominativo dell'Impresa cui desidera dare il subappalto, le lavorazioni o prestazioni che intende alla stessa subappaltare e dovrà altresì fornire a Firenze Fiera tutte le informazioni ed assicurazioni utili o comunque richieste da Firenze Fiera per dare la sua preventiva autorizzazione scritta.

8.3 - L'appaltatore è direttamente responsabile verso Firenze Fiera per la gestione per la perfetta esecuzione delle lavorazioni da esso affidate in subappalto e per il regolare trattamento (normativo, retributivo, contributivo) nonché per l'adozione di adeguate misure a tutela della salute e sicurezza del personale impiegato per l'esecuzione dal subappaltatore.

8.4 - In qualsiasi momento, ricorrendo l'ipotesi di inadempimento ad uno qualsiasi dei predetti obblighi da parte del subappaltatore, Firenze Fiera potrà revocare l'autorizzazione al subappalto comunicandolo tramite PEC all'Impresa e ordinandole di immediatamente far cessare l'attività del subappaltatore assegnando un termine non superiore a 7 giorni; l'Impresa dovrà immediatamente allontanare il subappaltatore e riprendere essa stessa l'esecuzione delle prestazioni che erano state subappaltate. In ogni caso, Firenze Fiera potrà per qualsivoglia giustificato motivo, decidere di revocare l'autorizzazione al subappalto ove vengano meno per qualunque ragione i presupposti di affidabilità già valutati a favore del subappaltatore, dovendosi il presente contratto intendere stipulato *intuito personae* con riferimento all'Impresa appaltatrice.

8.5 - A seguito del recesso del contratto di subappalto impostole da Firenze Fiera, l'Impresa non potrà pretendere indennizzi, né risarcimenti per eventuali danni o perdite. Il contratto di subappalto dovrà in ogni caso menzionare le condizioni di cui al presente articolo e al presente contratto, con responsabilità esclusiva dell'Impresa per ogni eventuale omissione.

\* \* \* \*

### **9- Autorizzazioni – Osservanza di leggi – Assicurazione per eventuali danni.**

9.1 - L'Impresa dichiara di essere in regola rispetto a tutte le eventuali autorizzazioni e adempimenti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, per i quali, rimane, comunque, sempre completamente e pienamente responsabile.

9.2 - L'Impresa garantisce che, nell'espletamento del servizio, osserverà scrupolosamente tutte le norme e le leggi, con particolare attenzione per quelle vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e su tutti gli obblighi contrattuali nei confronti del proprio personale dipendente. A tal fine la Committente avrà facoltà di verificare, con i mezzi che riterrà più opportuni l'effettuazione di tali adempimenti.

9.3 - L'Impresa manleverà e terrà indenne la Committente da ogni eventuale danno o conseguenza negativa che dovesse subire in dipendenza della violazione del presente contratto, nonché da ogni pretesa dovesse essere avanzata da terzi, inclusa ogni pretesa per danni subiti da terzi in dipendenza dell'attività svolta ai sensi del presente atto. Firenze Fiera potrà a tale scopo escutere la garanzia fideiussoria depositata dall'impresa.

9.4 - Ai sensi e in attuazione del precedente comma 3, l'Impresa stipula una polizza di Responsabilità Civile Generale per danni involontariamente causati a terzi dai propri prestatori di lavoro in relazione all'attività svolta di cui al presente contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la polizza deve prevedere anche le seguenti garanzie:

- danni a cose in consegna e custodia;
- danni da inquinamento incidentale;
- danni da incendio di cose di proprietà o in uso all'Impresa;
- danni provocati o subiti da personale non proprio che, comunque, partecipi allo svolgimento dell'attività;
- responsabilità personale del personale utilizzato dall'Impresa;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti della Committente, nonché degli Enti organizzatori delle varie manifestazioni. La polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 (un milione/00)
- Copia della polizza stipulata viene allegata al presente contratto.

9.5 - In aggiunta alla polizza di cui al precedente comma 4, l'Impresa dovrà stipulare una polizza assicurativa per danni, compreso il furto ai beni ed alle attrezzature dell'Impresa impiegate e fornite in occasione delle manifestazioni.

\* \* \* \*

#### **Art. 10– Capitolato d'appalto**

Il rapporto nascente dal presente contratto è disciplinato secondo le modalità di cui al Capitolato d'appalto allegato al presente contratto.

\* \* \* \*

#### **Art. 11 – Nuovi Prezzi.**

Nel caso in cui siano da eseguire categorie di prestazioni non previste o si renda necessario impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, Firenze Fiera provvederà preventivamente, in accordo con l'Impresa, alla formazione di nuovi prezzi, ragguagliabili, per quanto possibile, a quelli di lavori e/o materiali simili compresi nel contratto, ovvero, quando l'assimilazione non sia possibile in tutto o in parte, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

\* \* \* \*

#### **Art. 12 – Revisione Prezzi.**

I singoli prezzi dell'offerta economica allegata e presentata dall'Impresa si intendono formulati in base a calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza a suo intero rischio e comprendono ogni attività necessaria per il completo e corretto svolgimento del servizio in ciascuno di essi previsto. L'Impresa non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

\* \* \* \*

### **13 - Diritto di recesso e risoluzione**

13.1 - Firenze Fiera ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto, previo

pagamento dei servizi eseguiti, senza che l'Impresa possa pretendere altri pagamenti. La facoltà di recesso può essere esercitata da Firenze Fiera con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso. Al verificarsi di tale ipotesi, la Committente dovrà in ogni caso riconoscere all'Appaltatore il corrispettivo spettantegli per i servizi realizzati sino al momento del recesso, rimanendo esclusa la necessità di riconoscere il mancato guadagno per la restante porzione di opera non realizzata.

13.2 - Il contratto potrà risolversi anteriormente alla sua data di naturale scadenza nel caso di inadempienze delle parti, di gravità tali da legittimare la risoluzione per colpa della parte inadempiente, secondo le norme dettate dal Codice Civile.

\* \* \* \*

#### **14 - Clausola risolutiva espressa e penale per inadempimento dell'Impresa**

14.1 – Ai sensi dell'art. 1456 c.c. Firenze Fiera potrà invocare la risoluzione di diritto del contratto qualora l'Impresa contravvenga agli obblighi ed alle clausole del presente contratto con particolare riferimento al rispetto degli elaborati progettuali, dei tempi stabiliti di esecuzione dei servizi, o qualora comunque si renda colpevole di frode o negligenza; qualora risulti che l'Impresa, nel compimento dei servizi, operi in violazione delle norme di legge o delle regole dell'arte; qualora l'Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei servizi o per la pendenza di contestazioni giudiziarie o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere; nel caso di cessione dell'azienda da parte dell'Appaltatore; nel caso di fallimento dell'Appaltatore o sua sottoposizione a misura concorsuale.

14.2 - Il contratto potrà altresì essere risolto da Firenze Fiera qualora:

- a) l'Impresa violi in maniera sostanziale o reiterata le clausole di cui agli artt. 7, 8 e 9 del presente contratto, e le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del Capitolato d'appalto;
- b) l'Impresa non provveda a rilasciare la fideiussione di cui al successivo articolo 15.

14.3 - La Committente potrà risolvere il presente contratto con semplice comunicazione scritta inviata all'Impresa a mezzo lettera con avviso di ricevimento e il contratto si intenderà risolto con l'invio di detta comunicazione all'indirizzo dell'Impresa.

14.4 - Per ogni altro inadempimento dell'Impresa, non previsto dal precedente art. 9.2, compreso il caso in cui essa intraprenda condotte lesive dell'attività e dell'immagine della Committente, quest'ultima potrà diffidare l'Impresa, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a desistere dall'inadempimento ed a rimuovere i suoi effetti entro 10 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Qualora l'Impresa non desista dall'inadempimento e non rimuova gli effetti entro il suddetto termine, il presente contratto si risolverà di diritto senza alcuna ulteriore formalità.

14.5 -In caso di risoluzione del presente contratto a mente del presente articolo, così come nel caso di risoluzione per inadempimento dell'Impresa per fatto ad essa imputabile, la Committente avrà diritto ad una penale di Euro 100.000,00 (centomila/00), fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

14.6 - Considerato che per ogni evento da svolgersi in Fortezza da Basso – bene demaniale di ordine monumentale – è necessaria l'autorizzazione da parte delle competenti Autorità, le

parti concordano che, in caso di eventuali dinieghi all'installazione di strutture provvisorie in spazi liberi all'interno della Fortezza stessa, tali da non consentire lo svolgimento di manifestazioni fieristiche e/o congressuali (fino a un massimo di tre eventi), il presente contratto si risolverà automaticamente senza che le stesse abbiano reciprocamente niente da pretendere.

\* \* \* \*

#### **15 - Garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni a carico dell'Impresa.**

A parziale garanzia delle penali, nonché di tutte le altre obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Impresa si impegna a rilasciare alla Committente una fideiussione bancaria fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 (centomila/00).

\* \* \* \*

#### **Art. 16 - Obbligo di continuazione di esecuzione del contratto in caso di vertenze**

In pendenza di controversie l'Impresa non può (in nessun caso) rallentare o sospendere il servizio di cui al presente contratto, e contestualmente Firenze Fiera dovrà continuare a corrispondere i corrispettivi dovuti.

\* \* \* \*

#### **Art. 17 - Regolamentazione danni e sottrazione materiali di proprietà dell'Impresa e della Firenze Fiera**

17.1 - L'Impresa si assume tutti i rischi per eventuali sottrazioni di materiali di sua proprietà od in uso, durante l'allestimento e lo svolgimento delle manifestazioni ed il successivo smontaggio; rinunciando alla richiesta di ogni risarcimento a carico della Firenze Fiera.

17.2 - L'Impresa è obbligata senza alcun compenso ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti i sinistri e avrà a esclusivo suo carico l'onere di rifondere Firenze Fiera, i suoi dipendenti e terzi, per i danni che fossero da essa causati per qualsiasi motivo.

\* \* \* \*

#### **18 - Divieto di vendita del servizio da parte dell'Impresa.**

All'Impresa è fatto divieto di procedere direttamente alla vendita dei servizi oggetto del presente contratto ad organizzatori di fiere e congressi organizzati all'interno delle strutture di Firenze Fiera dettagliate in premessa.

\* \* \* \*

#### **19 - Altri patti e condizioni**

19.1 - Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata agli indirizzi delle parti indicate in epigrafe, ovvero a quegli altri indirizzi che le parti dovessero successivamente comunicarsi nel corso dell'esecuzione del presente contratto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la comunicazione si avrà come effettuata, una volta che sia spedita all'indirizzo in epigrafe, ovvero a quell'indirizzo che le parti si fossero successivamente comunicato nel corso dell'esecuzione del presente contratto.



19.2 - Qualora una o più clausole fossero o divenissero contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, o fossero dichiarate nulle, verranno considerate come non apposte e non incideranno sulla validità del presente contratto.

19.3 - La rinuncia di una delle parti ad agire, ovvero il ritardo di una delle parti nell'agire per l'adempimento di una delle qualsiasi obbligazioni di cui al presente contratto, non potrà essere interpretata come rinuncia al relativo diritto, né potrà pregiudicare azioni successive.

19.4 - Qualsiasi modifica o integrazione al presente contratto sarà efficace solo se sarà approvata in forma scritta e solo se il relativo atto sarà sottoscritto da entrambe le parti.

19.5 - Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi tecnici e/o di noleggio di apparecchiature audiovisive comprensiva delle operazioni di montaggio e smontaggio delle stesse, nonché della eventuale assistenza tecnica in occasione di manifestazioni fieristiche e congressuali che si svolgono presso le attuali unità operative della Fortezza da Basso, del Palazzo dei Congressi (Villa Vittoria) e del Palazzo degli Affari o in sedi diverse dalle predette. Le parti convengono, inoltre, che la Committente avrà facoltà di assegnare la fornitura e il noleggio dei suddetti servizi a soggetti diversi dall'Impresa in casi tali che, a giudizio della Committente, necessitino la deroga al presente contratto, previa comunicazione scritta all'Impresa.

\* \* \* \*

#### **Art. 20 – Registrazione del Contratto – Imposta di Bollo e Registro.**

20.1 - Tutti gli oneri inerenti e conseguenti all'esecuzione faranno carico all'Impresa.

20.2 - A carico dell'Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

20.3 - Poiché tutte le disposizioni contemplate nel presente atto sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A., tale contratto è soggetto a registrazione, in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e successive modificazioni.

\* \* \* \*

#### **Art. 21 – Norme applicabili**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt 1321 e ss. e 1655 e ss. del Codice Civile. Le parti richiamano inoltre, espressamente, le disposizioni dei vigenti contratti di lavoro nazionali e territoriali.

\* \* \* \*

#### **Art. 22 – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001 di Firenze Fiera S.p.a.**

22.1 - In applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Firenze Fiera S.p.a., e successivamente adottato, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo anche del Codice Etico, quale insieme di valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato.

E' interesse primario di Firenze Fiera S.p.a. che tutti coloro che incorrano in relazioni di affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel

Modello e nel Codice Etico. Il Codice Etico ed una breve sintesi del Modello Organizzativo sono reperibili nel sito internet [www.firenzefiera.it](http://www.firenzefiera.it) e ne è richiesto il rispetto dei principi in essi contenuti, ritenendo questo aspetto fondamentale per l'avvio e la prosecuzione del rapporto in oggetto.

22.2 - Eventuali violazioni della disciplina dettata dal D. Lgs. 231/2001 di cui si venga a conoscenza nell'ambito del rapporto con la società Firenze Fiera S.p.a, devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza della medesima all'indirizzo mail [odv@firenzefiera.it](mailto:odv@firenzefiera.it).

22.3 - Il contratto sarà, comunque, risolto *ex art.* 1456 c.c. in caso di commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, accertato con sentenza passata in giudicato o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art.* 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

\* \* \* \*

### **Art. 23 - Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e Riservatezza**

23.1 - Le Parti si obbligano a rispettare tutte le prescrizioni di cui al D. Lgs 196/03, e sue successive modifiche ed integrazioni.

23.2 - L'Impresa si impegna, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a mantenere strettamente riservati ed a non divulgare le informazioni, i dati e le notizie afferenti all'acquirente di cui sia venuto a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto, salvo si tratti di informazioni di pubblico dominio o vi sia stata autorizzazione scritta da parte del soggetto cui i suddetti dati, notizie o informazioni si riferiscono ("Informazioni Riservate"). A tal fine, l'Impresa si obbliga a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e di sicurezza, fisica e logica, ivi comprese tutte le azioni anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle Informazioni Riservate. Qualora la divulgazione delle Informazioni Riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili all'Impresa, ai propri dipendenti e/o collaboratori, questa sarà tenuta a risarcire i danni eventualmente derivati, in via diretta o indiretta, dalla suddetta divulgazione. E' in ogni caso fatto divieto all'Impresa e ai suoi dipendenti e/o collaboratori di duplicare, riprodurre o asportare, in qualunque modo, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate, anche qualora le stesse contengano dati o notizie già di pubblico dominio. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo vincoleranno l'Impresa per tutta la durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, della sua validità.

23.3 - Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti da Firenze Fiera per l'esecuzione del contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti lo stesso.

\* \* \* \*

### **Art. 24 – Foro Competente.**

Le controversie relative all'interpretazione od esecuzione del presente contratto saranno decise dal Tribunale di Firenze.

\* \* \* \*

**Art. 25 - Clausola di tutela**

Considerato il vincolo monumentale gravante sugli immobili e le aree oggetto del presente contratto, le parti concordano che, in caso di eventuali dinieghi all'installazione di strutture provvisorie all'interno degli spazi liberi in questione pur in pregiudizio dello svolgimento di fiere e congressi, nessun onere potrà ricadere su Firenze Fiera S.p.a.

L'efficacia del presente contratto di appalto relativamente alle sole prestazioni da svolgersi all'interno del compendio immobiliare della Fortezza da Basso è subordinata alla condizione che non si proceda all'avvio del Piano di riordino e ristrutturazione della Fortezza medesima ad opera degli Enti Proprietari, nella cui eventualità Firenze Fiera provvederà a darne immediatamente avviso all'Impresa che rinuncia, fin da ora, ad ogni e qualsivoglia pretesa di danno derivante dalla predetta circostanza.

Firenze, .....

Firenze Fiera S.p.A.

.....

L'Impresa XXXXXXXXX

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa approva specificatamente le seguenti clausole:

art. 5 - Liquidazione pagamento

art. 7 - Disciplina dei locali di servizio

art. 8 - Divieto di cessione – Subappalto

art. 9 - Autorizzazioni – osservanza di leggi – assicurazioni per eventuali danni

art. 10 - Capitolato d'appalto

art. 11 - Nuovi prezzi

art. 12 - Revisione prezzi

art. 13 - Diritto di recesso e risoluzione

art. 14 - Clausola risolutiva espressa e penale per inadempimento dell'Impresa

art. 15 - Garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni a carico dell'Impresa

art. 16 - Obbligo di continuazione di esecuzione del contratto in caso di vertenze

art. 17 - Regolamentazione danni e sottrazione materiali di proprietà dell'Impresa e della Firenze Fiera

art. 19 - Altri patti e condizioni.

Art. 25 - Clausola di tutela

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, lì.....

Prot. n.

Firenze Fiera S.p.A.  
Il Legale Rappresentante

L'Impresa .....  
Il Legale Rappresentante